Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 gennaio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c. postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1970, n. **1185.**

Ratifica ed esecuzione del trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee e relativi allegati, stipulato a Lussemburgo il 22 aprile 1970, e delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottate a Lussemburgo il 21 aprile 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee e relativi allegati, stipulato a Lussemburgo il 22 aprile 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 del trattato stesso.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato ad emanare non oltre il 31 dicembre 1974 e secondo le scadenze rispettivamente previste dagli articoli 2, 3 e 4 della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, decreti aventi forza di legge ordinaria, secondo i principî direttivi contenuti nel trattato di cui all'articolo 1 e le disposizioni della decisione di cui al presente articolo.

Il Governo è altresì autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1974, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti:

a) dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni emesse dagli organi delle Comunità europee per l'attuazione del trattato di cui all'articolo 1 e della decisione di cui al presente articolo;

b) dai regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune.

Art. 4.

Il Governo emanerà le norme nelle materie previste dalla presente legge, sentita una commissione parlamentare composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati.

La commissione di cui al comma precedente è altresì abilitata ad esprimere il proprio parere, a maggioranza dei suoi componenti, sull'opportunità dell'esercizio della delega per l'esecuzione delle misure a norma dell'articolo 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MORO — REALE — GIOLITTI — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee e documenti allegati.

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Il Presidente della Repubblica federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Visto l'articolo 96 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Visto l'articolo 236 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto l'articolo 204 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Considerando che le Comunità disporranno di risorse proprie destinate ad essere impiegate per coprire la totalità delle loro spese;

Considerando che la sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità richiede un aumento dei poteri attribuiti alla Assemblea in materia di bilancio;

Risoluti ad associare strettamente l'Assemblea al controllo dell'esecuzione del bilancio delle Comunità;

Hanno deciso di modificare talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

S. E. Pierre HARMEL, Ministro degli Affari Esteri;

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:

S. E. Walter SCHEEL, Ministro degli Affari Esteri;

Il Presidente della Repubblica francese:

S. E. Maurice SCHUMANN, Ministro degli Affari Esteri;

Il Presidente della Repubblica italiana:

S. E. Aldo MORO, Ministro degli Affari Esteri;

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:

S. E. Gaston THORN, Ministro degli Affari Esteri e del Commercio Estero;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

S. E. H. J. DE KOSTER, Segretario di Stato agli Affari Esteri;

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

CAPO I

Disposizioni che modificano il Trattato che istituisce la Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio

Articolo 1.

L'articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:

« *Articolo 78.*

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese dell'Alta Autorità, incluse quelle per la attività del Comitato consultivo e parimenti quelle della Corte, dell'Assemblea e del Consiglio.

2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione. L'Alta Autorità raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

3. L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta l'Alta Autorità ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea.

4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio amministrativo e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma.

Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio amministrativo è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio amministrativo ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.

Qualora, entro tale termine, l'assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo così emendato o corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta Autorità ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio amministrativo, può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea e delibera alla stessa maggioranza sulle proposte di modificazione da essa presentate. Il progetto di bilancio amministrativo è modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio.

Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio amministrativo, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea ed abbia accettato le proposte di modificazione da essa presentate, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che ha accettato le proposte di modificazione.

Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dall'Assemblea o non abbia accettato proposte di modificazione da essa presentate, il progetto di bilancio amministrativo è trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni.

6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, delibera, a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, sulle modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emen-

damenti e adotta quindi il bilancio amministrativo. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.

7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente dell'Assemblea costata che il bilancio amministrativo è definitivamente adottato.

8. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.

L'Alta Autorità, dopo aver consultato il Comitato di politica congiunturale e il Comitato di politica di bilancio, costata tale tasso massimo che risulta:

dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità

dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri

e

dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio.

Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le Istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.

Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio amministrativo stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.

Quando, in casi eccezionali, l'assemblea, il Consiglio o l'Alta Autorità ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

9. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.

10. L'adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'art. 49 ».

Articolo 2

Il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è completato dalle disposizioni seguenti:

Articolo 78 *A*

Per i bilanci amministrativi degli esercizi anteriori all'esercizio 1975, si applicano le disposizioni seguenti in deroga a quelle dell'art. 78:

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese dell'Alta Autorità, incluse quelle per la attività del Comitato consultivo e parimenti quelle della Corte, dell'Assemblea e del Consiglio.

2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione. L'Alta Autorità raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

3. L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta l'Alta Autorità ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea.

4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio amministrativo.

Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia proposto modificazioni al progetto, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo così corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta Autorità ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio amministrativo, adotta il bilancio amministrativo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale progetto, alle condizioni che seguono.

Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata.

Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata per accettare tale proposta di modificazione.

Qualora, in applicazione del secondo o del terzo comma del presente paragrafo, il Consiglio abbia rigettato o non abbia accettato una proposta di modificazione, può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio amministrativo, sia fissare un altro importo.

6. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente del Consiglio costata che il bilancio amministrativo è definitivamente adottato.

7. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.

8. L'adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49 ».

Articolo 3

L'ultimo comma dell'articolo 78 quinto del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:

« Il Consiglio e l'Assemblea danno atto all'Alta Autorità dell'esecuzione del bilancio amministrativo. A tale scopo, la relazione della Commissione di controllo è esaminata, successivamente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e dall'Assemblea. E' dato atto all'Alta Autorità solo dopo che il Consiglio e l'Assemblea hanno deliberato».

Capo II

Disposizioni che modificano il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea

Articolo 4

L'articolo 203 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea è sostituito dalle disposizioni seguenti:

« *Articolo* 203.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea.

4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma.

Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio così emendato o corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio, può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea e delibera alla stessa maggioranza sulle proposte di modificazione da essa presentate. Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio.

Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea ed abbia accettato le proposte di modificazione da essa presentate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che ha accettato le proposte di modificazione.

Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dall'Assemblea o non abbia accettato proposte di modificazione da essa presentate, il progetto di bilancio è trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a questa ultima il risultato delle proprie deliberazioni.

6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, delibera, a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, sulle modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio si considera definitivamente adottato.

7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente dell'Assemblea costata che il bilancio è definitivamente adottato.

8. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dello esercizio in corso.

La Commissione, dopo aver consultato il Comitato di politica congiunturale e il Comitato di politica di bilancio, costata tale tasso massimo che risulta:

dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità

dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri

e

dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio.

Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le Istituzioni della Comunità. Queste

sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.

Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.

Quando, in casi eccezionali, l'Assemblea, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

9. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese».

Articolo 5

Il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea è completato dalle disposizioni seguenti:

« *Articolo* 203-*bis*.

Per i bilanci anteriori all'esercizio 1975, si applicano le disposizioni seguenti in deroga a quelle dell'articolo 203:

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea.

4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio.

Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia proposto modificazioni al progetto, il bilancio si considera definitivamente adottato.

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio così corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio, adotta il bilancio nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale progetto, alle condizioni che seguono:

Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, segnatamente in quanto lo aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata.

Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata per accettare tale proposta di modificazione.

Qualora, in applicazione del secondo o del terzo comma del presente paragrafo, il Consiglio abbia rigettato o non abbia accettato una proposta di modificazione, può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio, sia fissare un altro importo.

6. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente del Consiglio costata che il bilancio è definitivamente adottato.

7. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese ».

Articolo 6

L'ultimo comma dell'articolo 206 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea è sostituito dalle disposizioni seguenti:

« Il Consiglio e l'Assemblea danno atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo la relazione della Commissione di controllo è esaminata, successivamente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e dell'Assemblea. E' dato atto alla Commissione solo dopo che il Consiglio e l'Assemblea hanno deliberato ».

CAPO III

Disposizioni che modificano il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica

Articolo 7

L'articolo 177 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica è sostituito dalle disposizioni seguenti:

« *Articolo* 177.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Il bilancio di cui al presente articolo comprende il bilancio di funzionamento ed il bilancio delle ricerche e degli investimenti.

2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea.

4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto alla Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma.

Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio così emendato o corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

5. Il Consiglio, dopo avere discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio, può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea e delibera alla stessa maggioranza sulle proposte di modificazione da essa presentate. Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio.

Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea ed abbia accettato le proposte di modificazione da essa presentate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che ha accettato le proposte di modificazione.

Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dall'Assemblea o non abbia accettato proposte di modificazione da essa presentate, il progetto di bilancio è trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni.

6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, delibera, a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, sulle modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio si considera definitivamente adottato.

7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente dell'Assemblea costata che il bilancio è definitivamente adottato.

8. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.

La Commissione, dopo aver consultato il Comitato di politica congiunturale e il Comitato di politica di bilancio, costata tale tasso massimo che risulta:

dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità

dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri

e

dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio.

Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le Istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.

Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.

Quando, in casi eccezionali, l'Assemblea, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

9. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese ».

Articolo 8

Il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica è completato dalle disposizioni seguenti:

« *Articolo* 177 *bis*

Per i bilanci degli esercizi anteriori all'esercizio 1975, si applicano le disposizioni seguenti in deroga a quelle dell'articolo 177:

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Il bilancio di cui al presente articolo comprende il bilancio di funzionamento ed il bilancio delle ricerche e degli investimenti.

2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea.

4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio.

Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia proposto modificazioni al progetto, il bilancio si considera definitivamente adottato.

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio così corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio, adotta il bilancio nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale progetto, alle condizioni che seguono.

Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata.

Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata per accettare tale proposta di modificazione.

Qualora, in applicazione del secondo o del terzo comma del presente paragrafo, il Consiglio abbia rigettato o non abbia accettato una proposta di modificazione, può deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio, sia fissare un altro importo.

6. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente del Consiglio costata che il bilancio è definitivamente adottato.

7. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese ».

Articolo 9

L'ultimo comma dell'articolo 180 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica è sostituito dalle disposizioni seguenti:

« Il Consiglio e l'Assemblea danno atto alla Commissione dell'esecuzione di ciascuno dei bilanci. A tale scopo la relazione della Commissione di controllo è esaminata, successivamente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e dall'Assemblea. E' dato atto alla Commissione solo dopo che il Consiglio e l'Assemblea hanno deliberato ».

CAPO IV

Disposizioni che modificano il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee

Articolo 10

Il paragrafo 1 dell'articolo 20 del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee è sostituito dalle disposizioni seguenti:

« 1. Le spese d'amministrazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e le relative entrate, le entrate e le spese della Comunità Economica Europea, le entrate e le spese della Comunità Europea dell'Energia Atomica, ad eccezione di quelle dell'Agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio delle Comunità Europee, alle condizioni previste rispettivamente dai Trattati che istituiscono le tre Comunità. Detto bilancio, in cui entrate e spese devono risultare in pareggio, sostituisce il bilancio amministrativo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, il bilancio della Comunità Economica Europea, nonchè il bilancio di funzionamento ed il bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità Europea dell'Energia Atomica ».

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 11

Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Italiana.

Articolo 12

Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

Tuttavia, qualora la notifica prevista all'articolo 7 della Decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità non sia effettuata entro

tale data da tutti gli Stati firmatari, il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ultima notifica.

Qualora il presente Trattato entri in vigore durante la procedura di bilancio, il Consiglio, previa consultazione della Commissione, adotta le misure necessarie per facilitare l'applicazione del presente Trattato alla procedura di bilancio ancora da espletare.

Articolo 13

Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Italiana, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Traité.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Geschehen zu Luxemburg am zweiundzwanzigsten April neunzehnhundertsiebzig

Fait à Luxembourg, le vingt-deux avril mil neuf cent soixante-dix

Fatto a Lussemburgo, addì ventidue aprile millenovecentosettanta

Gedaan te Luxemburg, de tweeëntwintigste april negentienhonderdzeventig

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
Walter SCHEEL

Pour le Président de la République française
Maurice SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica italiana
Aldo MORO

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
H. J. DE KOSTER

DOCUMENTI ALLEGATI

(*Iscrizione del processo verbale del Consiglio*)

A. RISOLUZIONI

1. *Risoluzione relativa alla sezione del bilancio dell'Assemblea per il periodo di cui all'art.* 78 A *del Trattato C.E.C.A., all'art.* 203-bis *del Trattato C.E.E. e all'articolo* 177-bis *del Trattato C.E.E.A.*

« Il Consiglio si impegna a non modificare lo stato di previsione delle spese dell'Assemblea. Resta inteso che questo impegno è valido solamente a condizione che tale stato di previsione non arrechi pregiudizio alle disposizioni comunitarie, segnatamente per quanto riguarda lo Statuto dei funzionari ed il regime applicabile agli altri agenti, nonchè la sede delle Istituzioni».

2. *Risoluzione relativa agli atti comunitari aventi una incidenza finanziaria ed alla collaborazione tra il Consiglio e l'Assemblea.*

« Per fornire all'Assemblea tutti gli elementi utili od esprimere il proprio parere sugli atti comunitari aventi un'incidenza finanziaria, il Consiglio invita la Commissione ad allegare alle proposte che esso trasmetterà all'Assemblea le valutazioni relative all'incidenza finanziaria di tali atti.

Il Consiglio si impegna a mantenere con l'Assemblea la più stretta collaborazione nell'esame di tali atti e ad illustrarle i motivi che lo abbiano eventualmente indotto a discostarsi dai suoi pareri ».

3. *Risoluzione relativa alla collaborazione tra il Consiglio e l'Assemblea nell'ambito della procedura di bilancio.*

« Il Consiglio e l'Assemblea dovranno adottare di comune accordo tutte le misure atte a garantire a tutti i livelli una stretta collaborazione tra le due Istituzioni per quanto riguarda la procedura di bilancio, in particolare mediante la presenza presso l'Assemblea, durante le discussioni sul progetto di bilancio, del Presidente in carica o di un altro membro del Consiglio».

B. DICHIARAZIONI

1. *Ad paragrafo* 8, *primo comma, dell'art.* 78 *del Trattato C.E.C.A., dell'art.* 203 *del Trattato C.E.E. e dell'articolo* 177 *del Trattato C.E.E.A.*

« Il Consiglio, nell'adottare tali disposizioni si è basato sulla classificazione delle spese di bilancio risultanti dall'elenco elaborato dalla Presidenza in data 3 febbraio 1970, pur riconoscendo che tale classificazione può essere soggetta a variazioni in base alle esigenze di funzionamento delle Comunità».

2. *Ad paragrafo* 8, *secondo comma degli stessi articoli.*

« Il Consiglio muove dal principio che il metodo di calcolo che la Commissione delle Comunità Europee dovrà mettere a punto per stabilire i valori di riferimento resterà invariato ».

3. *Ad paragrafo* 7 *dell'art.* 78 A *del Trattato C.E.C.A., dell'art.* 203-bis *del Trattato C.E.E. e dell'art.* 177-bis *del Trattato C.E.E.A.*

« Tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che l'Assemblea non può, con proposte di modificazione comportanti una diminuzione delle spese, mettere in causa gli atti adottati a norma dei Trattati ».

4. *Dichiarazione del Consiglio.*

a) All'atto della firma del Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee, il Consiglio ha preso atto con attenzione dei punti di vista espressi dal Parlamento Europeo, comunicatigli con le risoluzioni del 10 dicembre 1969, 3 febbraio ed 11 marzo 1970 e con un promemoria del 19 aprile 1970.

b) La Commissione ha quindi comunicato al Consiglio la propria intenzione di presentare proposte in materia, dopo che tutti gli Stati membri avranno ratificato il Trattato firmato il 22 aprile ed al più tardi entro un termine di due anni.

c) Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'art. 236 del Trattato, esaminerà tali proposte alla luce delle discussioni intervenute in seno ai Parlamenti degli Stati membri, della evoluzione della situazione europea e dei problemi istituzionali connessi con l'allargamento della Comunità.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità.

Il Consiglio delle Comunità Europee,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 201,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare l'articolo 173,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato Economico e Sociale,

Considerando che la sostituzione integrale dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità può essere realizzata soltanto progressivamente;

Considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune (1) prescrive, per la fase del mercato unico, l'attribuzione alla Comunità e la destinazione a spese comunitarie delle entrate provenienti dai prelievi agricoli;

Considerando che l'articolo 201 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea prevede espressamente, fre le risorse proprie che possono sostituire i contributi finanziari degli Stati membri, le entrate provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di quest'ultima;

Considerando che conviene attenuare gli effetti, sui bilanci degli Stati membri, del trasferimento alle Comunità delle entrate provenienti dai dazi doganali; che è opportuno prevedere un regime che permetta di giungere progressivamente ed entro un periodo determinato al trasferimento totale;

Considerando che le entrate provenienti dai prelievi agricoli e dai dazi doganali non bastano ad assicurare l'equilibrio del bilancio delle Comunità; che conviene quindi attribuire inoltre alle Comunità entrate fiscali di cui le più appropriate sono quelle provenienti dall'applicazione di un tasso unico alla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto determinata in modo uniforme per gli Stati membri,

Ha stabilito le presenti disposizioni di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati Membri:

---

(1) *G. U.* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 991/62.

Articolo 1.

Alle Comunità sono attribuite risorse proprie, secondo le modalità fissate nei seguenti articoli, per assicurare l'equilibrio del loro bilancio.

Articolo 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, le entrate provenienti:

a) dai prelievi, supplementi, importi supplementari o compensatori, importi o elementi addizionali e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonchè dai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in appresso denominati « prelievi agricoli »;

b) dai dazi della tariffa doganale comune e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri, in appresso denominati « dazi doganali »,

costituiscono, alle condizioni di cui all'articolo 3, risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità.

Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti da altri tributi che sarebbero istituiti, nell'ambito di una politica comune, conformemente alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea o del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, sempre che la procedura dell'articolo 201 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea o dell'articolo 173 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica sia stata ultimata.

Articolo 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1971, le entrate provenienti dai prelievi agricoli sono integralmente iscritte nel bilancio delle Comunità.

A decorrere dalla stessa data, le entrate provenienti dai dazi doganali sono progressivamente iscritte nel bilancio delle Comunità.

L'importo dei dazi doganali devoluti ciascun anno alle Comunità da ciascuno Stato membro è pari alla differenza tra un importo di riferimento e l'importo dei prelievi agricoli devoluti alle Comunità conformemente al primo comma. Se tale differenza è negativa, lo Stato membro interessato non dovrà versare dazi doganali, né le Comunità dovranno restituire prelievi agricoli.

L'importo di riferimento di cui al terzo comma è pari:

nel 1971 al 50 — %
nel 1972 al 62,50 %
nel 1973 al 75 — %
nel 1974 all'87,40 %
a decorrere dal 1° gennaio 1975 al 100 %

dell'importo totale dei prelievi agricoli e dei dazi doganali riscossi da ciascun Stato membro.

Le Comunità rimborsano a ciascuno Stato membro il 10 % degli importi versati, conformemente ai commi precedenti, a titolo di spese di riscossione.

2. Durante il periodo che va dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1974, i contributi finanziari degli Stati membri necessari per assicurare l'equilibrio del bilan-

cio delle Comunità sono ripartiti secondo il seguente criterio:

Belgio	6,8
Germania	32,9
Francia	32,6
Italia	20,2
Lussemburgo	0,2
Paesi Bassi	7,3

3. Tuttavia, durante lo stesso periodo, la variazione da un anno all'altro della parte relativa a ciascuno Stato membro nell'insieme degli importi versati conformemente ai paragrafi 1 e 2, non potrà superare l'1 % nel senso dell'aumento e l'1,5 % nel senso della riduzione, purchè tali importi siano presi in considerazione nell'ambito del secondo comma. Per l'anno 1971 sono presi come riferimento, per l'applicazione di tale regola, i contributi finanziari di ciascuno Stato membro all'insieme dei bilanci del 1970, nella misura in cui tali bilanci sono presi in considerazione nel quadro del secondo comma.

Per l'applicazione del primo comma, sono presi in considerazione, per ciascun esercizio, i seguenti elementi:

a) le spese inerenti agli stanziamenti di pagamenti decisi per l'esercizio in causa a titolo del bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità europea dell'Energia Atomica, eccettuate le spese relative ai programmi complementari;

b) le spese inerenti agli stanziamenti del Fondo Sociale europeo;

c) per il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia le spese inerenti agli stanziamenti sia della sezione garanzia che della sezione orientamento eccettuati gli stanziamenti iscritti o reiscritti per periodi di contabilizzazione anteriori all'esercizio considerato. Per l'anno di riferimento 1970, tali spese sono:

per la sezione garanzia, quelle previste all'art. 8 del Regolamento del Consiglio del 21 aprile 1970, recante disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola comune,

per la sezione orientamento, un importo di 285 milioni di unità di conto ripartito secondo il criterio previsto all'art. 7 del medesimo Regolamento,

restando inteso che per il calcolo della parte relativa alla Germania è presa come criterio di riferimento una percentuale del 31,5 %;

d) le altre spese inerenti agli stanziamenti iscritti nel bilancio delle Comunità.

Se l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo ad uno o più Stati membri provoca uno scoperto nel bilancio delle Comunità, l'importo di tale scoperto sarà ripartito per l'anno considerato tra gli altri Stati membri nei limiti di variazione di cui al primo comma e secondo il criterio di contribuzione fissato al paragrafo 2. Se necessario, l'operazione è ripetuta.

4. Il finanziamento con risorse proprie delle Comunità delle spese relative ai programmi di ricerche della Comunità Europea dell'Energia Atomica non esclude la iscrizione nel bilancio delle Comunità delle spese relative a programmi complementari, né il finanziamento di tali spese mediante contributi finanziari degli Stati membri determinati secondo un criterio di ripartizione particolare fissato ai sensi di una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

5. In deroga alle disposizioni del presente articolo, gli stanziamenti iscritti in un bilancio anteriore all'esercizio 1971, e riportati o reiscritti in un bilancio successivo sono finanziati con contributi finanziari degli Stati membri, secondo i criteri di ripartizione applicabili per la loro prima iscrizione.

Agli stanziamenti della sezione orientamento che, pur essendo iscritti per la prima volta nel bilancio 1971, si riferiscono a periodi di contabilizzazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia precedenti al 1° gennaio 1971, si applica il criterio di ripartizione relativo a tali periodi.

Articolo 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1975, il bilancio delle Comunità, senza pregiudizio delle altre entrate, è integralmente finanziato con risorse proprie delle Comunità.

Tali risorse comprendono quelle di cui all'art. 2 nonchè quelle provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ed ottenute mediante applicazione di un tasso che non può superare l'1 % ad una base imponibile determinata in modo uniforme per gli Stati membri, secondo norme comunitarie. Tale tasso è fissato nell'ambito della procedura di bilancio. Tuttavia, se all'inizio di un esercizio il bilancio non è ancora stato stabilito, il tasso precedentemente fissato resta applicabile fino all'entrata in vigore di un nuovo tasso.

Tuttavia, durante il periodo che va dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1977 la variazione da un anno all'altro della parte relativa di ciascuno Stato membro rispetto all'anno precedente non può superare il 2 %. Se tale percentuale è superata, gli adattamenti necessari formano oggetto, entro tale limite di variazione, di compensazioni finanziarie tra gli Stati membri interessati, proporzionalmente alla quota apportata da ciascuno di essi nelle entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dai contributi finanziari di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, se, al 1° gennaio 1975, le norme determinanti la base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto non sono ancora applicate in tutti gli Stati membri, ma soltanto in tre almeno, il contributo finanziario al bilancio delle Comunità da parte di ciascuno Stato membro che non applica ancora la base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto è determinato in funzione della quota del suo prodotto nazionale lordo rispetto alla somma dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri; il saldo del bilancio è coperto con entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente al paragrafo 1, secondo comma, e riscosse dagli altri Stati membri. Gli effetti di tale deroga cessano non appena risultino soddisfatte le condizioni fissate al paragrafo 1.

3. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, se, al 1° gennaio 1975, le norme determinanti la base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto non sono ancora applicate in tre Stati membri almeno, il contributo finanziario al bilancio delle Comunità da parte di ciascuno Stato membro è determinato in funzione della quota del suo prodotto nazionale lordo rispetto alla somma dei prodotti nazionali lordi degli

Stati membri. Gli effetti di tale deroga cessano non appena risultino soddisfatte le condizioni fissate al paragrafo 1 o al paragrafo 2.

4. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 s'intende per prodotto nazionale lordo il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato.

5. A decorrere dall'applicazione completa del paragrafo 1, secondo comma, l'eccedenza eventuale delle risorse proprie delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.

6. Il finanziamento con risorse proprie delle Comunità delle spese relative ai programmi di ricerche della Comunità Europea dell'Energia Atomica non esclude l'iscrizione nel bilancio delle Comunità delle spese relative a programmi complementari, nè il finanziamento di tali spese mediante contributi finanziari degli Stati membri determinati secondo un criterio di ripartizione particolare fissato ai sensi di una decisione del Consiglio, che delibera alla unanimità.

Articolo 5.

Le entrate di cui all'articolo 2, all'art. 3, paragrafi 1 e 2 e all'art. 4, paragrafi da 1 a 5, servono a finanziare indistintamente tutte le spese iscritte nel bilancio delle Comunità conformemente all'art. 20 del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee.

Articolo 6.

1. Le risorse comunitarie di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle *disposizioni legislative, regolamentari e amministrative* nazionali che, se del caso, sono modificate a tal fine. Gli Stati membri mettono tali risorse a disposizione della Commissione.

2. Salvo la verifica dei conti prevista all'art. 206 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e salvo i controlli organizzati ai sensi dell'art. 209, lettera *c*) di tale Trattato, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo, adotta le disposizioni relative al controllo dell'esazione nonchè alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonchè le modalità di applicazione dell'art. 3, paragrafo 3, e dell'art. 4.

Articolo 7.

La presente decisione è notificata agli Stati membri dal Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee.

Gli Stati membri notificano senza indugio al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee l'avvenuto compimento delle procedure richieste dalle loro rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ultima delle notifiche di cui al secondo comma. Tuttavia, se gli strumenti di ratifica previsti all'art. 12 del Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee, non sono stati depositati entro tale data da tutti gli Stati membri, la presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dell'ultimo di tali strumenti di ratifica.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1970

p. IL CONSIGLIO
Il Presidente
P. HARMEL

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1970.

Modifiche alla composizione della commissione interministeriale per la ripartizione degli utili delle lotterie nazionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1961, con il quale fu costituita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali;

Visti i propri decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964, 18 agosto 1964, 12 marzo 1966, 28 settembre 1968, 13 marzo 1969, 20 novembre 1969 e 11 luglio 1970, con i quali fu successivamente modificata la composizione della suddetta commissione;

Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione della commissione stessa in dipendenza delle intervenute variazioni nella composizione del Governo;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

La composizione della commissione per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con decreto del 25 agosto 1961, è così modificata:

Antoniozzi on. avv. Dario, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Nicolazzi on. Franco, Sottosegretario di Stato per l'interno;

Lo Giudice sen. avv. Barbaro, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica;

Attaguile sen. dott. Gioachino, Sottosegretario di Stato per le finanze;

Bisaglia on. dott. Antonio, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1970
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 309

(274)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1970.

Composizione della sottocommissione per i servizi di carattere pubblico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
PRESIDENTE DELEGATO
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 1970, con il quale, a termine dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, vengono delegate al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato le funzioni di Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1964, con il quale è stato stabilito l'ordinamento degli uffici e dei servizi di segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi, della commissione centrale dei prezzi e delle relative sottocommissioni;

Visto il decreto interministeriale 9 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1964, registro n. 14, foglio n. 21 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 23 luglio 1964, con il quale sono state istituite quattro distinte sottocommissioni per i diversi settori produttivi;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1970, in corso di registrazione, con il quale è stata rinnovata la composizione della commissione centrale dei Prezzi per il periodo 1° luglio 1970-30 giugno 1973;

Visto il decreto 15 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1968, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 101, con il quale è stata composta, per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1970, la sottocommissione per i servizi di carattere pubblico;

Considerato che, per scadenza dei termini, è necessario provvedere al rinnovo della composizione della suddetta sottocommissione;

Viste al riguardo le designazioni pervenute dalle amministrazioni e organizzazioni interessate riguardanti le nomine dei membri effettivi e supplenti della predetta sottocommissione;

Decreta:

Art. 1.

La sottocommissione per i servizi di carattere pubblico, prevista dall'art. 6 del succitato decreto interministeriale 9 marzo 1964, aggiornata come nelle premesse, è così composta:

1) *per il Ministero dell'interno*:

Barile dott. Michele, vice prefetto ispettore, membro effettivo;

Vegni dott. Enzo, direttore di sezione, membro supplente.

2) *per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste*:

Vassallo dott. Ignazio, direttore di sezione, membro effettivo;

Martelletti dott. Celso, direttore di sezione, membro supplente.

3) *per il Ministero delle finanze*:

Caruso ing. Amedeo, ispettore generale, membro effettivo;

Romani ing. Riccardo, ingegnere capo, membro supplente.

4) *per il Ministero del tesoro*:

D'Onofrio dott. Tommaso, direttore di divisione, membro effettivo;

Puglisi dott.ssa Maria, direttore di divisione, membro supplente

5) *per il Ministero dei trasporti*:

Gerbi dott. Aldo, ispettore generale, membro effettivo;

Franco avv. Vincenzo, direttore di sezione, membro supplente.

6) *per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'Artigianato*:

Gambelli dott. Enrico, ispettore generale, membro effettivo;

Rapino dott. Alessandro, ispettore generale, membro supplente.

7) *per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale*:

Scaccia dott. Enzo, direttore di divisione, membro effettivo;

Serra dott. Piero, direttore di sezione, membro supplente.

8) *per il Ministero del turismo e lo spettacolo*:

Balsamo dott. Ettore, direttore di divisione, membro effettivo;

Mimmo dott. Antonio, direttore di sezione, membro supplente.

9) *per il Ministero dei lavori pubblici*:

Grappelli ing. Giorgio, pres. sez. cons. sp. LL.PP., membro effettivo;

Colamarino ing. Giovanni, ispettore generale, membro supplente.

10) *per l'Istituto centrale di statistica*:

Felici dott. Ubaldo, ispettore generale, membro effettivo;

Giovannini dott.ssa Luciana, direttore di divisione, membro supplente.

11) *per la Confederazione generale dell'industria italiana*:
Ferroni dott. Carlo, membro effettivo;
Capasso dott. Giuseppe, membro supplente.

12) *per la Confederazione generale italiana del commercio e turismo*:
Lucentini dott. Mario, membro effettivo;
Luppi dott. Giovanni, membro supplente.

13) *per la Confederazione generale dell'agricoltura italiana*:
Barbato dott. Rodolfo, membro effettivo;
Cappa dott. Arnaldo, membro supplente.

14) *per la Confederazione italiana sindacati lavoratori*:
Bellandi Paolo, membro effettivo.

15) *per la Confederazione generale italiana del lavoro*:
Torricini Mario, membro effettivo;
Ferrari Altiero, membro supplente.

16) *per l'Unione Italiana del lavoro*:
Bonello dott. Giuseppe, membro effettivo.

17) *per la Regione siciliana*:
Catalano dott. Renato, ispettore regionale, membro effettivo;
Cimino dott. Francesco, membro supplente.

18) *per la Regione Trentino-Alto Adige*:
Moser dott. Luigi, direttore di divisione, membro effettivo;
Felderer dott. August, ispettore generale, membro supplente.

19) *per la Regione autonoma della Sardegna*:
Masala dott. Andrea, ispettore generale capo, membro effettivo;
Caria dott. Giovanni, direttore di divisione, membro supplente.

20) *per la Regione autonoma della Valle d'Aosta*:
Albaney Giuseppe, assessore per l'industria e commercio, membro effettivo;
Marcoz dott. Oreste, membro supplente.

21) *rappresentanti esperti per il settore economico dei telefoni e della RAI-TV*:
Dalle Molle ing. Vittorino, Soleri ing. Giovanni, Bodo dott. Germano, Pozzilli dott. Gregorio, Milone dott. Pier Antonio, Turco avv. Enzo, Campanini ing. Lionello, Pella dott. Angelantonio (supplente: Filacchioni ing. dottor Giorgio).

22) *rappresentanti esperti per il settore economico degli acquedotti*:
Amero D'Aste avv. Marcello, (Calef ing. Luciano, supplente), Anfossi dott. Carlo (supplenti: Foscolo ing. Daneo, Arbitrio ing. Franco), Cavallina dott. Gaspare.

23) *rappresentanti esperti per il settore economico degli alberghi*:
Lattanzi, avv. Mario, Refice avv. Edoardo, Cagli dottor Umberto, Sagnotti rag. Giacinto e De Angelis dott. Armando.

24) *esperti in materia economica e giuridica*:
Squillante dott. Arnaldo, consigliere di Stato.

Art. 2.

La sottocommissione di cui al precedente art. 1 ha il compito di accertare gli elementi singoli costituenti il costo di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dei servizi di carattere pubblico. A tal fine essa si avvale delle indagini eseguite dagli ispettori e di ogni altra fonte di informazione utile all'accertamento degli elementi di costo.

La sottocommissione opera su richiesta della commissione centrale dei prezzi alla quale riferisce sui risultati dei lavori.

Art. 3.

I membri della sottocommissione devono mantenere il segreto sulle notizie e sui dati dei quali vengono a conoscenza a cagione del loro ufficio.

Art. 4.

La sottocommissione per i servizi di carattere pubblico è presieduta dal funzionario preposto alla segreteria tecnica del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 9 marzo 1964 citato nelle premesse.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di presidente sono assolte, nell'ordine, dal capo del servizio I o dal capo del servizio II della segreteria tecnica, di cui al citato decreto interministeriale 9 marzo 1964.

Le funzioni di segreteria della sottocommissione suddetta sono assolte dall'ing. Luigi Balestrieri, ispettore superiore, ed in caso di assenza o impedimento, dal sig. Ercole Satta, primo segretario.

Ai lavori della sottocommissione partecipano gli ispettori che hanno svolto le indagini per l'accertamento dei costi.

Art. 5.

Ai membri della sottocommissione, indicati dal n. 11) al n. 23) dell'art. 1, non sarà attribuito alcun gettone di presenza, nè alcun trattamento di missione a carico del bilancio statale, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 6.

Per la misura del gettone di presenza e le modalità per la sua corresponsione, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge 5 giugno 1967, n. 417. La relativa spesa sarà a carico del cap. 1792 art. 2, bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rubrica Comitato interministeriale dei prezzi, per lo esercizio finanziario 1970 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 7.

Le suddette nomine decorrono dalla data del presente decreto ed avranno vigore fino al 30 giugno 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente delegato del Comitato interministeriale dei prezzi
GAVA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1970
Registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 272

(552)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1970.

Modifiche agli articoli 4, 6 e 9 e all'allegato n. 1 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato ».

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato »;

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 26 novembre 1965, n. 8419, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1966, registro n. 49, foglio n. 359;

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio commerciale e del traffico, di cui alla relazione n. C.411/4.1/5827/16 del 17 luglio 1970;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 21 del 28 e 29 luglio 1970;

Decreta:

Art. 1.

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato », sono apportate le seguenti modificazioni e aggiunte:

Art. 4. — *Prescrizioni per l'uso dei locali di stazione e delle carrozze ferroviarie.*

1) il quarto comma del § 1 *Stazioni e recinti ferroviari,* è sostituito dai seguenti:

« L'amministrazione ha facoltà di sospendere l'ingresso nelle stazioni per le persone che non debbono viaggiare, ovvero di subordinare, in determinate stazioni o in determinati periodi, l'ingresso stesso al pagamento di apposito biglietto.

Il prezzo del biglietto di entrata è indicato nell'allegato n. 1.

Sono esenti dal pagamento del biglietto di entrata i ragazzi di età inferiore ai quattro anni, accompagnati da persona adulta.

Il possessore del biglietto di entrata può accedere ai marciapiedi interni delle stazioni e, se in accompagnamento a persona munita di biglietto di viaggio, anche alle sale di attesa.

Il biglietto di entrata è valevole fino al termine dell'ora successiva a quella di emissione indicata sul biglietto stesso.

2) Al primo comma del § 2 - *Sale di attesa e caffè ristoratori,* il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

« Peraltro, nelle stazioni, per l'ingresso nelle quali è previsto il biglietto di entrata, l'accesso alle sale di attesa è consentito ai possessori del biglietto stesso purchè in accompagnamento di persona munita di biglietto di viaggio.

Le sale di attesa sono sempre aperte — negli intervalli fra treni coincidenti a distanza non maggiore di tre ore — per i viaggiatori che debbono cambiare treno ».

Art. 6. — *Persone escluse dai treni o ammesse condizionatamente.*

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« E' vietato di esercitare sui treni il mestiere di venditore, cantante, suonatore e simili. I contravventori a tale disposizione vengono allontanati dai treni ed assoggettati ad una sanzione pecuniaria di lire 20.000. Agli stessi viene inoltre ritirato il biglietto senza diritto ad alcun rimborso ».

Art. 9. — *Irregolarità ed abusi.*

Il testo del § 1 *Irregolarità nel recinto delle stazioni,* è sostituito dal seguente:

« E' assoggettato alla sanzione pecuniaria di L. 2.000:

a) chi si introduce nel recinto delle stazioni o viene trovato in una sala di attesa, senza averne titolo a norma, rispettivamente, del § 1 e del § 2 dell'art. 4;

b) chi, sprovvisto di biglietto e non dovendo viaggiare occupa, nei treni, posti a sedere ovvero chi simula l'occupazione di posti a sedere in corso di viaggio;

c) chi distacca i contrassegni delle penotazioni di posti, ovvero occupa, senza averne titolo, posti prenotati e non ottempera all'invito del personale di rendere disponibili i posti stessi.

L'importo di detta sanzione è elevato a L. 20.000 per le infrazioni di cui ai comma nono e decimo del § 1 dell'art. 4.

Quando con una stessa azione si commettono più infrazioni fra quelle innanzi previste si applica una sola sanzione pecuniaria. Ricorrendo più infrazioni comportanti sanzioni pecuniarie di importo diverso si applica quella di importo più elevato.

Tuttavia, nell'ipotesi di cui alla lettera *c*), la sanzione pecuniaria è applicata per ogni contrassegno distaccato e per ogni posto indebitamente occupato.

Il pagamento degli importi stessi non conferisce al trasgressore il diritto di mantenere l'indebita occupazione di posti ».

ALLEGATO N. 1. — *Diritti speciali Tasse accessorie Depositi cauzionali.*

Il numero d'ordine 1, relativo al biglietto di entrata nelle stazioni, soppresso con decreto interministeriale 26 novembre 1965, n. 8419, è ripristinato nel seguente testo:

1 - Biglietto di entrata nelle stazioni Art. 4 L. 100.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1970

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1970
Registro n. 55 bilancio Trasporti, foglio n. 164

(366)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1970.

Emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 1969 e 12 novembre 1969, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1969, n. 284 e del 31 dicembre 1969, n. 328, con i quali sono state autorizzate la 27ª e la 28ª emissione dei predetti buoni;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1970, n. 187, corrispondente alla 29ª emissione di buoni fruttiferi della specie;

Decreta:

E' autorizzata la 30ª emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di L. 105.000.000.000.

La misura dell'interesse annuo anticipato è fissata al 5,75 % ferme restando tutte le altre modalità e condizioni stabilite per la precedente emissione.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono le stesse descritte nel decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1969, n. 67.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1970
Registro n. 23 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 204

(588)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Vergemoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 maggio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Grotta del Vento sita nel comune di Vergemoli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vergemoli (Lucca);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre alle caratteristiche di grande importanza geologica, costituisce un quadro naturale di eccezionale valore avente i requisiti panoramici, di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è comprendente la sopracitata Grotta del Vento che, per la vastità degli ambienti, il grande sviluppo e la bellezza delle concrezioni, tutte ancora vive e brillanti, può essere senza meno annoverata tra le grotte più importanti d'Italia;

Decreta:

La zona interessata dalla « Grotta del Vento » sita nel territorio del comune di Vergemoli (Lucca) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

da una linea immaginaria che, partendo da quota 1711, v. foglio 96 Carta d'Italia Istituto geografico militare (Vetta della Pania Secca) scende, per il più vicino canalone, verso sud fino a quota 1047, continuando lungo il medesimo sino alla sua confluenza con quello proveniente dall'Uomo Morto attraverso le quote 1026-873; prosegue quindi, passando a nord di C. Gialunga, fino a intersecare il sentiero che da Fornovolasco sale alla « Grotta del Vento», là dove esso taglia il crinale che degrada da quota 1011; continua sino all'Edicola Sacra segnata sulla carta topografica al di sopra di quota 413, poi per la mulattiera che passa per quota 495 e per il sentiero ad est di quota 545, raggiunge un canalone in un punto che trovasi ad ovest di quota 451; risale infine il canalone medesimo fino a dove inizia al di sotto di quota 1180 di Grotta Bianca, perviene a quota 1501, alla linea di confine tra il comune di Vergemoli e quello di Molazzana, che segue in cresta fino a quota 1711 indicata come punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Vergemoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lucca

L'anno millenovecentosessantanove (1969), il giorno di martedì venti (20) del mese di maggio, alle ore 15,20, si è riunita in Lucca, presso la sede della provincia, la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

vincolo, sulla zona in comune di Vergemoli, interessata dalla «Grotta del Vento», ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1;

(*Omissis*).

La commissione delibera d'imporre il vincolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 numeri 3-4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e su di una superficie, sita in comune di Vergemoli (provincia di Lucca) e delimitata da una linea immaginaria che, partendo da quota 1711, v. foglio 96 carta d'Italia Istituto geografico militare, (vetta della Pania Secca) scende, per il più vicino canalone, verso sud fino a quota 1047, continuando lungo il medesimo sino alla sua confluenza con quello proveniente dall'Uomo Morto attraverso le quote 1026-873; prosegue quindi, passando a nord di C. Gialunga, fino a intersecare il sentiero che da Fornovolasco sale alla «Grotta del Vento», là dove esso taglia il crinale che degrada da quota 1011; continua sino all'Edicola Sacra segnata sulla carta topografica al di sopra di quota 413, poi per la mulattiera che passa per quota 495 e per il sentiero ad est di quota 545, raggiunge un canalone in un punto che trovasi ad ovest di quota 451; risale infine il canalone medesimo fino a dove inizia al di sotto di quota 1180 di Grotta Bianca, perviene a quota 1501, alla linea di confine tra il comune di Vergemoli e quello di Molazzana, che segue in cresta fino a quota 1711 indicata come punto di partenza. Detta delimitazione viene segnata sulla carta topografica della zona da allegare alla descrizione acciocchè ne costituisca parte contestuale ed integrante.

Terminata la lettura, il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento. Nessuno avendo chiesto di parlare, il presidente pone ai voti, per alzata di mano, la deliberazione sopra riportata che risulta approvata all'unanimità dai componenti la commissione presenti e votanti.

(*Omissis*).

(230)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

Disposizioni e condizioni per la concessione delle restituzioni all'esportazione di prodotti ortofrutticoli freschi a decorrere dal 1° marzo 1970.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il regolamento C.E.E. n. 23/62, adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio delle Comunità europee, e successive modifiche e aggiunte, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento C.E.E. n. 159/66, adottato il 25 ottobre 1966 dal Consiglio delle Comunità europee, e successive modifiche e aggiunte, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento C.E.E. n. 2515/69, adottato il 9 dicembre 1969 dal Consiglio delle Comunità europee, e successive modifiche e aggiunte, che modifica il citato regolamento n. 159/66;

Visto il regolamento C.E.E./2518/69, adottato il 9 dicembre 1969 dal Consiglio delle Comunità europee, e successive modifiche e aggiunte, che stabilisce, nel settore degli ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1041/67, adottato il 21 dicembre 1967 dalla Commissione delle Comunità europee, e successive modifiche e aggiunte, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, relativo a disposizioni concernenti, tra l'altro, l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche e aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, numero 723, e successive modifiche e aggiunte;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1969, con il quale viene disposto l'accentramento presso l'intendenza di finanza di Roma, del servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione, all'esportazione o alla produzione, dei prelievi o dei dazi per i prodotti che formano oggetto della disciplina agricola della Comunità economica europea;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della concessione delle restituzioni all'esportazione previste dall'art. 3 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, l'interessato deve presentare apposita istanza all'intendenza di finanza di Roma entro il termine stabilito dal regolamento C.E.E. n. 1041/67, e successive modifiche e aggiunte.

L'istanza di cui al precedente comma deve essere corredata della bolletta doganale di esportazione e dei documenti previsti dalle norme comunitarie e nazionali.

Art. 2.

In sostituzione della documentazione prevista dallo art. 8 del regolamento C.E.E. n. 1041/67, e successive modifiche e aggiunte potranno essere presentati altri documenti riconosciuti come equivalenti dal Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro: PRETI

(551)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1971.

Modificazione, per il 1971, del modo di pagamento della tassa di concessione governativa sulle patenti di guida.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il n. 195 della tabella allegato *A* approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, che assoggetta le patenti di guida al pagamento a mezzo marche delle tasse di concessione governativa;

Visto il primo comma dell'art. 15 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che sostituisce il citato n. 195 aumentando di L. 2000 la tassa di concessione governativa su ogni tipo di patente;

Visto il secondo comma dello stesso art. 15 che, in relazione a detto aumento, stabilisce per il 1970 il pagamento di una integrazione sulle patenti in corso di validità pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi tra la data di entrata in vigore del decreto stesso e la data di scadenza delle patenti;

Visto l'ultimo comma del più volte citato art. 15 che consente, a coloro che hanno versato l'integrazione ai sensi del precedente decreto-legge 27 agosto 1970, numero 621, decaduto per mancata conversione in legge, di detrarre quanto corrisposto in virtù di tale norma, in occasione del pagamento delle tasse di concessioni governative sulle patenti di guida relative al 1971;

Considerato che tale detrazione determina per il 1971 importi di tasse che non è possibile corrispondere a mezzo marche in mancanza dei tagli necessari;

Visto il quinto comma dell'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, che consente al Ministro per le finanze di variare, con proprio decreto, il modo di pagamento delle tasse sulle concessioni governative stabilito nell'allegata tabella *A*;

Decreta:

Il pagamento delle tasse di concessione governativa sulle patenti di guida per il 1971 deve essere effettuato con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al primo ufficio IGE di Roma da coloro che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, hanno diritto a detrarre l'integrazione corrisposta in più per effetto dell'art. 30 del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621.

Roma, addì 7 gennaio 1971

Il Ministro: PRETI

(549)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa di consumo La Casalvolonese - società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Casalvolone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 12 settembre 1970 alla « Società cooperativa di consumo La Casalvolonese - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Casalvolone (Novara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa di consumo La Casalvolonese - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Casalvolone (Novara), costituita per rogito notaio dott. Francesco Giuseppe Corsico in data 28 luglio 1946 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giambattista Fontaneto ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(377)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1971.

Denuncia delle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1970-71.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 120/67 in data 13 giugno 1967 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e in particolare quanto disposto dall'art. 10 per l'erogazione di una sovvenzione alla produzione di grano duro;

Ritenuta la necessità di emanare norme per assicurare in tempo utile l'accertamento delle superfici seminate a grano duro ai fini della corresponsione della sovvenzione suddetta;

Decreta:

Art. 1.

I conduttori di aziende agricole devono presentare denuncia delle superfici seminate a grano duro nella annata agraria 1970-71.

In caso di conduzione associata la denuncia può essere presentata da un solo conduttore, anche a nome e per conto dei coltivatori associati.

Le domande devono essere prodotte entro e non oltre il 28 febbraio 1971, in duplice esemplare, al comune nel quale è situata l'azienda che provvederà a rimettere l'originale all'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio e ad affiggerne copia nell'albo comunale.

Nella denuncia vanno precisati la superficie seminata a grano duro, la località dove è sita l'azienda ed i nomi degli eventuali coltivatori associati.

Art. 2.

Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione, in collaborazione con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvederanno al controllo delle denunce di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1971

Il Ministro: NATALI

(590)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione al laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Reggio Emilia ad eseguire analisi sulle acque minerali.

Con decreto del Ministro per la sanità n. 1134, del 29 dicembre 1970, il laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Reggio Emilia è autorizzato ad eseguire analisi particolareggiate sulle acque minerali, per la parte chimica e chimico-fisica.

(168)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di consumo di Binasco, con sede in Binasco

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 dicembre 1970, la gestione commissariale della società cooperativa di consumo di Binasco, con sede in Binasco (Milano) è stata prorogata fino al 30 maggio 1971.

(166)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Codroipo

Con decreto 28 dicembre 1970, n. 3355, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, della superficie di mq. 590, distinto in catasto del comune di Codroipo, foglio n. 23, part. 99ª, ricadente nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa friulana, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(385)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1970, n. 48084, è stato respinto perchè infondato, il ricorso straordinario proposto dal dott. arch. Migliaccio Michele e dal dott. arch. Paolozza Leonardo, avverso il decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 8057/*A* in data 26 aprile 1968, limitatamente alla parte in cui sono stati promossi alla qualifica di urbanista superiore a decorrere dalla stessa data del 26 aprile 1968, nonchè del decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 agosto 1967, n. 34226, relativo alla qualifica di urbanista superiore di dodici urbanisti principali.

(310)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1970, la provincia di Ravenna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 386.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(531)

Autorizzazione al comune di Basicò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1971, il comune di Basicò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.776.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(532)

Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1971, il comune di Cardito (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.109.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(533)

Autorizzazione al comune di Castell'Azzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1971, il comune di Castell'Azzara (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.315.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(534)

Autorizzazione al comune di Ferla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1971, il comune di Ferla (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.797.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(535)

Autorizzazione al comune di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1971, il comune di Lampedusa e Linosa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.014.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(536)

Autorizzazione al comune di Lerici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1971, il comune di Lerici (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.315.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(537)

Autorizzazione al comune di Ortonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1971, il comune di Ortonovo (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(538)

Autorizzazione al comune di Pitigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1971, il comune di Pitigliano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.065.197, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(539)

Autorizzazione al comune di Riccò del Golfo di Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1971, il comune di Riccò del Golfo di Spezia (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.790.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(542)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 223 Mod. 241 D.P. — Data: 19 novembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Milano — Intestazione: Manfredonia Manfredi — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1.712.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 gennaio 1971

(355)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 20 gennaio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	622,75	622,55	622,62	622,62	622,50	622,74	622,57	622,62	622,73	622,55
Dollaro canadese	615,30	615,15	615,50	615,30	614,55	615,31	615,20	615,30	615,30	615 —
Franco svizzero .	144,78	144,78	144,82	144,80	144,775	144,77	144,79	144,80	144,78	144,78
Corona danese .	83,23	83,22	83,24	83,22	83,25	83,23	83,21	83,22	83,23	83,23
Corona norvegese .	87,19	87,18	·87,18	87,18	87,30	87,19	87,18	87,18	87,19	87,19
Corona svedese .	120,59	120,56	120,60	120,60	120,60	120,58	120,58	120,60	120,59	120,58
Fiorino olandese	173,30	173,28	173,32	173,305	173,20	173,28	173,30	173,305	173,30	173,30
Franco belga .	12,54	12,545	12,5450	12,5470	12,55	12,54	12,546	12,5470	12,54	12,55
Franco francese	112,88	112,89	112,87	112,895	112,80	112,88	112,9050	112,895	112,88	112,87
Lira sterlina . .	1498,20	1498,70	1499,10	1499,15	1497,75	1498,20	1499,25	1499,15	1498,20	1498,75
Marco germanico .	171,29	171,20	171,28	171,25	171,15	171,30	171,26	171,25	171,29	171,18
Scellino austriaco .	24,09	24,09	24,0950	24,0955	24,14	24,09	24,095	24,0955	24,09	24,10
Escudo portoghese	21,87	21,85	21,88	21,870	21,80	21,87	21,90	21,870	21,87	21,85
Peseta spagnola .	8,95	8,95	8,95	8,951	8,95	8,95	8,952	8,951	8,95	8,95

Media dei titoli del 20 gennaio 1971

Rendita 5 % 1935 .	89,00
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,15
» 3,50 % (Ricostruzione) .	80,30
» 5 % (Ricostruzione) .	86,60
» 5 % (Riforma fondiaria) .	87,45
» 5 % (Città di Trieste) .	88,325
» 5 % (Beni esteri) . .	85,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	86,10
» 5,50 % » » 1968-83	88,05
» 5,50 % » » 1969-84	89,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	97,925
» » » 5,50 % 1976 . .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . .	99,40
» » » 5,50 % 1977 .	99,75
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	97,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1975) .	93,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	92,80
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	90,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	·90,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	97,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 gennaio 1971

Dollaro USA . . .	622,595
Dollaro canadese	615,25
Franco svizzero	144,795
Corona danese	83,215
Corona norvegese	87,18
Corona svedese	120,59
Fiorino olandese	173,302
Franco belga	12,546
Franco francese	112,90
Lira sterlina	1499,20
Marco germanico	171,255
Scellino austriaco	24,095
Escudo portoghese	21,885
Peseta spagnola	8,951

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso ad un posto di operaio specializzato in prova nel ruolo degli operai permanenti, con la qualifica professionale di conduttore di automezzi con patente di categoria D-E.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato e la tabella *A* allegata alla legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, n. 1668, concernente, tra l'altro, l'istituzione della pianta organica degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Accertato che nella pianta organica degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità, stabilita dalla tabella *B* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1668, tenuto conto delle riserve fissate dalla citata legge n. 482, è attualmente disponibile un posto di operaio specializzato (ex. coeff. 167);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso ad un posto di operaio specializzato in prova nel ruolo degli operai permanenti dello Istituto superiore di sanità, con la qualifica professionale di conduttore di automezzi con patente di categoria D-E.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) licenza della quinta elementare;

C) buona condotta;

D) patente di guida D-E;

E) idoneità fisica al lavoro; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

F) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35:

1) il limite massimo di cui sopra è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

2) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i combattenti, o assimilati, decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

i) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

3) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e invalidi civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

5) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso lo Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano o meno riportato condanne penali;

6) il possesso della licenza della quinta classe elementare;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad un esperimento pratico, consistente in una prova di accertamento tecnico-pratico della idoneità alla corretta conduzione di autoveicoli pesanti e leggeri e alla conoscenza del motore e di tutti gli altri organi meccanici ed elettrici, nonchè dei circuiti elettrici e degli impianti di frenata.

Il risultato dell'esperimento pratico servirà di base per la formazione della graduatoria di merito.

La prova non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 16/20, come prescritto dallo art. 10 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

L'esperimento pratico avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, e la data in cui esso si svolgerà sarà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima della data stessa. Lo Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

I concorrenti dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale, sarà nominata la commissione giudicatrice da costituirsi ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato l'esperimento pratico e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dello Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno rilasciare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che

appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere h) e i) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera h) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera t), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 5, lettera d), dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

z) gli operai dello Stato in atto appartenenti a categorie inferiori precederanno a parità di merito, nelle graduatorie, i candidati esterni ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 7.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia di disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 6;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro ed al servizio continuativo ed incondizionato, il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica al lavoro ed al servizio.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni della qualifica di mestiere per la quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 6) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 6, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene comprovante la sua buona condotta, è la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 9.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina ad operaio specializzato nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Al vincitore del concorso, ammesso all'impiego, verrà corrisposto il trattamento economico previsto per gli operai specializzati dalla tabella *B*) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, nonchè le competenze accessorie e le indennità come per legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* **1970**
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 358

(191)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2515 del 23 aprile 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Viste le segnalazioni effettuate dal Ministero della sanità con nota n. 300.VIII.II.84.C/393, in data 28 novembre 1970;

Viste le segnalazioni pervenute dalla prefettura di Treviso e dall'ordine dei medici della provincia per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 5023, in data 30 dicembre 1970, con il quale la signorina Giulietta Volpato, ostetrica condotta titolare del comune di Breda di Piave, avendo ottenuto il maggiore numero di segnalazioni da parte dei comuni interessati, è stata nominata componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 12 della legge 23 ottobre 1963, n. 2211, modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 220, della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1969, è così costituita:

Presidente:

D'Alba dott. Biagio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Curione dott. Pietro, vice prefetto, vicario di Treviso;

Magrì prof. Carmelo, ispettore generale medico, medico provinciale di Belluno;

Stefanelli prof. Sergio, primario ostetrico-ginecologo dello ospedale civile di Treviso;

Munari dott. Giorgio, medico condotto del comune di Montebelluna;

Volpato Giulietta, ostetrica condotta del comune di Breda di Piave.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Gennaro Larenza, funzionario amministrativo dei ruoli direttivi del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Treviso non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Treviso, all'albo pretorio della prefettura e nell'albo pretorio dei comuni interessati.

Treviso, addì 7 gennaio 1971

Il medico provinciale: LIONETTI

(448)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.